



ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

procedure concorsuali – esecuzioni

Il Tribunale, nella procedura *ex artt. 25 sexies* ss. CCII iscritta al n. 1/2024 c.s. promossa su istanza di Inox Trade S.r.l. in liquidazione, composto dai Magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno

Presidente

Dott. Gianluigi Canali

Giudice

Dott. Alessandro Pernigotto

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

ASTE
GIUDIZIARIE®

letto il ricorso depositato in data 7.6.2024 per mezzo del quale Inox Trade S.r.l. in liquidazione ha chiesto l'omologazione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata ai sensi degli artt. 25 *sexies* ss. CCII;

ASTE
GIUDIZIARIE®

rilevato che la sede legale dell'impresa è sita in Roncadelle (BS), Via Santa Giulia, n. 7;
rilevato che la decisione di accedere allo strumento di regolazione in esame è stata assunta dal liquidatore sociale nel rispetto delle previsioni formali e pubblicitarie di cui all'art. 120 *bis* CCII;

ASTE
GIUDIZIARIE®

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero e pubblicato a cura della Cancelleria nel Registro delle imprese;

ASTE
GIUDIZIARIE®

rilevato che l'Esperto nominato nell'ambito del percorso di composizione negoziata dott.ssa Clara Sterli ha comunicato in data 9.4.2024 alla ricorrente la propria relazione

finale ex art. 17, c. VIII, CCII (la quale è stata acquisita agli atti) dichiarando, ad esito di una compiuta rappresentazione del percorso negoziato, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni di cui all'art. 23, cc. I e II, lett. b), CCII non sono risultate praticabili stante la mancata partecipazione alle trattative medesime, nonostante la sua espressa convocazione, di una rilevante rappresentanza del ceto bancario ed in particolare del principale creditore Medio Credito Centrale;

ritenuta dunque, per quanto appena visto, la tempestività del ricorso, depositato in data 7.6.2024;

rilevato che alla proposta, recante unito il piano di liquidazione, sono stati allegati i documenti indicati nell'art. 39 CCII;

rilevato che, secondo la documentazione offerta dalla proponente, l'attivo concordatario si attesta nell'importo di € 607.285,55= mentre il passivo concordatario si attesta nell'importo di € 2.032.771,10=, comprensivo di spese di procedura e fondo rischi al chirografo;

rilevato che il piano di liquidazione elaborato da Inox Trade S.r.l. in liquidazione risulta articolato sui seguenti assunti:

- prosecuzione del contratto di affitto di d'azienda già stipulato in data 13.2.2017 con xxx con l'incasso dei relativi canoni (€ 7.000,00=);
- cessione dell'azienda già oggetto del contratto di affitto con xxx in attuazione dell'offerta irrevocabile di acquisto formulata da parte di quest'ultima e condizionata all'omologazione del concordato (€ 95.000,00=);
- cessione dei beni non ricompresi nel perimetro del menzionato contratto di affitto, rispetto ai quali - in larga parte - sono già pervenute offerte irrevocabili d'acquisto ovvero manifestazioni di interesse (€ 38.800,00=);
- impiego delle disponibilità liquide nella disponibilità della proponente (€ 387.328,75=);
- recupero di ulteriori crediti e smobilizzo di poste finanziarie (€ 9.156,80=);
- impiego della c.d. finanza esterna messa a disposizione da parte dei soci (€ 70.000,00=);

rilevato che la proposta concordataria formulata da Inox Trade S.r.l. in liquidazione prevede la suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:

- classe n. 1: costituita dai creditori prededucibili, in favore dei quali viene prospettato un pagamento nella misura del 100% con l'impiego di risorse endogene;
- classe n. 2: costituita dai creditori privilegiati *ex art. 2751 bis* n. 2 c.c. (per la quota di crediti non prededotta *ex art. 6 CCII*), in favore dei quali viene prospettato un pagamento nella misura del 100% con l'impiego di risorse endogene;
- classe n. 3: costituita dal solo creditore Medio Credito Centrale, in favore del quale viene prospettato un pagamento nella misura del 33,70% con l'impiego delle residue risorse endogene nonché di parte della c.d. finanza terza;
- classe n. 4: costituita dai creditori erariali (per Iva e Ires), in favore dei quali viene prospettato un pagamento nella misura del 100% con l'impiego della c.d. finanza terza;
- classe n. 5: costituita dai creditori finanziari chirografari, in favore dei quali viene prospettato un pagamento nella misura del 5 % con l'impiego della c.d. finanza terza;
- classe n. 6: costituita dai creditori fornitori chirografari, in favore dei quali viene prospettato un pagamento nella misura del 10 % con l'impiego della c.d. finanza terza;

rilevato che l'orizzonte temporale per il pagamento dei creditori concordatari viene tracciato nel mese di febbraio 2025 (ancorché l'ausiliario ne abbia prospettato uno slittamento determinato alla durata del procedimento del concordatario);

richiamato il parere reso da parte dell'Esperto nominato dott.ssa Clara Sterli con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte; richiamato altresì il proprio decreto depositato in data 11.7.2024 per mezzo del quale si è verificata la regolarità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, si è nominato ausiliario il dott. Francesco Mazzoletti e si è fissata per l'eventuale omologazione l'udienza odierna;

ritenuto che il concordato semplificato proposto da Inox Trade S.r.l. in liquidazione va omologato;

ritenuto in primo luogo che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato ad opera di parte proponente la quale ha provveduto alla tempestiva notificazione della proposta unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, c. I, CCII (cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 8.10.2024);

ritenuta in secondo luogo la regolarità del procedimento, il quale si è dipanato secondo le scansioni temporali e le forme stabilite, in particolare, all'art. 25 *sexies* CCII;

ritenuto in terzo luogo che, alla luce della complessiva documentazione in atti ed in particolare del parere dell'ausiliario depositato in data 30.9.2024, sussistono altresì le ulteriori condizioni di cui all'art. 25 *sexies*, c. V, CCII posto che:

1. l'ausiliario, ad esito di una compiuta disamina tanto delle poste attive (di cui è stata verificata l'esistenza e la consistenza, la corretta stima e valorizzazione anche in relazione alla congruità delle offerte pervenute – rispetto alle quali sono sopraggiunte delle cauzioni –, con uno specifico approfondimento in merito alla solidità della società xxx) quanto di quelle passive (di cui è stata verificata la corretta quantificazione ed appostazione, con un accertamento specifico relativo anche alla congruità dei relativi stanziamenti) ha fornito adeguati elementi, che il Collegio ritiene di condividere, per affermare che il piano di liquidazione elaborato da Inox Trade S.r.l. in liquidazione risulta fattibile;
2. la proposta concordataria elaborata da parte di Inox Trade S.r.l. in liquidazione garantisce il rispetto delle cause legittime di prelazione, posto che – come osservato in precedenza - l'attivo c.d. endogeno sarà utilizzato secondo la regola della c.d. priorità assoluta per il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati *ex art. 2751 bis*, n. 2, c.c. e parziale, sino al suo esaurimento, dell'unico creditore privilegiato *ex art. 9, c. V, del D. Lgs. n. 123/1998* mentre l'attivo c.d. esogeno verrà liberamente impiegato per il pagamento, in misura ulteriore, del creditore da ultimo menzionato oltreché dei rimanenti creditori concorsuali di grado inferiore;
3. per quanto appena visto, oltreché alla luce delle percentuali di pagamento su riportate, la proposta concordataria formulata da parte di Inox Trade S.r.l. in liquidazione assicura a ciascun creditore concorsuale un'utilità pecuniaria non irrisoria;

4. la proposta concordataria elaborata da parte di Inox Trade S.r.l. in liquidazione non arreca pregiudizio alle ragioni dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'ausiliario ha motivatamente evidenziato in particolare, confermando le prospettazioni di parte ricorrente, che in caso di liquidazione giudiziale, una volta soddisfatte integralmente le spese di procedura e i creditori prededucibili, si potrebbe garantire al più un pagamento parziale (peraltro soltanto in una percentuale compresa fra il 22,55% ed il 28,46%) dell'unico creditore privilegiato *ex art. 9, c. V, del D. Lgs. n. 123/1998* mentre alcun pagamento potrebbe essere garantito ai creditori di rango inferiore;

rilevato che non sono state proposte opposizioni; ritenuto, quanto all'esecuzione del concordato, che può essere confermato quale ausiliario il dott. Francesco Mazzoletti e che può invece essere nominato liquidatore ai sensi dell'art. 25 *septies* CCII il dott. Andrea Cavalleri, professionista indicato da parte proponente, il quale risulta iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII;

p.q.m.

Il Tribunale,

letti ed applicati gli artt. 25 *sexies* e *septies* CCII:

- omologa il concordato semplificato proposto da Inox Trade S.r.l. in liquidazione;
- nomina giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;
- conferma quale ausiliario il dott. Francesco Mazzoletti con studio in Brescia;
- nomina quale liquidatore il dott. Andrea Cavalleri con studio in Brescia.

Si comunichi alle parti, ai dott.ri Francesco Mazzoletti e Andrea Cavalleri e si pubblichi a norma dell'art. 45 CCII, a cura della Cancelleria.

Brescia, camera di consiglio del 26.11.2024

Il Presidente

Simonetta Bruno